

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016**

1. - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Le seguenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i contratti (di seguito anche il “Contratto”) aventi ad oggetto la fornitura di beni, servizi e lavori, anche laddove attivata mediante partenariato pubblico privato, ad eccezione di quelli per i quali sia fatta espressa deroga riportata nei singoli contratti, secondo le disposizioni di legge, e rimangono valide ed efficaci sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.

2. – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza e tutti gli altri oneri inerenti all’esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si impegna a effettuare le attività oggetto del contratto a regola d’arte e con la massima scrupolosità e diligenza; si assume la responsabilità di garantire la perfetta efficienza e la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, secondo le esigenze del Committente. L’esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta che costituisce parte integrante del contratto.

Il Fornitore è inoltre tenuto a eseguire la prestazione a proprio completo rischio e onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alle risorse umane e alle necessarie attrezzature.

Il Fornitore si obbliga, altresì, all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti e all’applicazione a tutti i propri dipendenti e, qualora abbia la forma giuridica di cooperativa, anche ai soci, delle condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi; si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore si impegna altresì al rispetto della vigente normativa in materia di subappalto, anche in relazione alle disposizioni che regolano il trattamento retributivo e contributivo del personale alle dipendenze di eventuali subappaltatori.

Eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se

entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo assumendosene ogni relativa alea.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore dichiara di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva a antinfortunistica, assumendosi per questo piena e completa responsabilità sia civile che penale.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, al Fornitore la documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e ogni altro adempimento in tema di lavoro. Tale documentazione dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

Le violazioni ai predetti obblighi in materia di lavoro, contribuzione e sicurezza comporteranno la risoluzione del contratto.

Nel rispetto della normativa vigente, il Fornitore ed eventuali subappaltatori dallo stesso indicati restano solidalmente responsabili nei confronti della Camera di Commercio. Il Fornitore, nell'esecuzione del contratto, si impegna ad avvalersi di personale specializzato e idoneamente formato che accederà agli uffici del Committente nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

Il Fornitore si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto e nei casi prescritti, personale abilitato ai sensi di legge e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto alla loro osservanza.

Il Fornitore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs 165/2001 e dal Codice di comportamento della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per quanto compatibili. Tali documenti sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale - Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Disposizioni generali – Atti generali – Codici di comportamento.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 4, co. 6 D.L. 95 del 2012, gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che erogano servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Eventuali variazioni della prestazione e del corrispettivo saranno consentite esclusivamente alle condizioni e nei termini di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/216 (nel seguito anche Codice dei Contratti pubblici).

3. – REQUISITI GENERALI

Il Fornitore deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; a tal fine il Fornitore provvederà a dichiararne il possesso mediante la compilazione del DGUE o di altra dichiarazione equivalente.

Il possesso dei requisiti sarà verificato dalla stazione appaltante in modo puntuale o mediante controllo a campione, da svolgersi secondo le modalità previste dalla disciplina specifica dell'Ente/azienda in tale materia.

Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata del contratto e il loro venir meno ne comporterà l'immediata risoluzione. Qualsiasi variazione che dovesse intervenire in merito al possesso dei suddetti requisiti deve essere comunicata prontamente al Committente che, in ogni caso, può effettuare controlli a campione anche nel corso dell'esecuzione del contratto.

4. – RISCHI DI INTERFERENZA

Nel rispetto del disposto dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

In conformità all'art. 26 comma 3bis D.Lgs. 81/2008, tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno nell'arco temporale di un anno e se non aggravati da particolari rischi (incendio elevato, ambienti confinanti, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, atmosfere esplosive, lavori in quota, rischio di seppellimento, radiazioni, linee elettriche aeree in tensione, ecc.).

5. – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Esse devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nella richiesta di preventivo. La non conformità della fattura ai suddetti requisiti comporta l'impossibilità di dare corso alla ricezione e al pagamento della stessa, determinandone il rigetto. Il documento dovrà essere riemesso, anche mediante annullamento della precedente fattura, completo dei dati corretti.

Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi è il seguente: **UFPK6K**.

I pagamenti delle fatture - corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o della fornitura - sono disposti di norma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse o dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi se successiva, sempre che queste siano regolari e approvate dal Responsabile del procedimento (RUP) o dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste nel contratto e nelle presenti condizioni contrattuali.

Prima di procedere al pagamento, e qualora ne ricorrano le condizioni, la Camera di Commercio verificherà l'insussistenza di situazioni di inadempienza fiscale a carico del Fornitore ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, secondo le procedure di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, e l'insussistenza di situazioni di inadempienza contributiva, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC on line.

Il rispetto del termine di pagamento di cui sopra potrà essere assicurato qualora le verifiche diano esito regolare.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, e nei casi ivi previsti, l'IVA esposta in fattura sarà trattenuta dalla Camera di Commercio al momento del pagamento e successivamente versata direttamente all'erario.

6. COLLAUDO/CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli sull'andamento regolare del Contratto durante la sua esecuzione.

Al termine dell'esecuzione, tramite il DEC, il RUP o il Direttore dei lavori, il Committente effettuerà una verifica o collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture effettuate, dandone atto in apposito verbale. Il Fornitore si adopererà per consentire al Committente di effettuare tale verifica in tempi rapidi.

L'esito positivo della verifica di conformità o del collaudo non esonera il Fornitore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

7. - GARANZIE

Eventuali garanzie per l'esecuzione del contratto (fideiussione o polizza assicurativa), richieste dal responsabile del procedimento nell'ambito della richiesta di preventivo o lettera di invito, dovranno essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto.

Il relativo ammontare sarà determinato ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

8. – PENALI

Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente dell'esatto adempimento delle prestazioni

oggetto del contratto.

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto non vengano eseguite nei tempi concordati il Committente potrà applicare delle penali fino ad un massimo del 1 per mille per ogni giorno di ritardo e fino ad un importo massimo corrispondente al 10% del valore complessivo del contratto, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno e salvo il caso in cui il predetto limite dovesse essere incrementato dalla normativa vigente in concreto applicabile al contratto cui le penali si riferiscono.

Il Committente si riserva, anche dopo avvenuta la consegna dei beni o l'esecuzione delle prestazioni, il diritto di rifiutarli in tutto o in parte qualora non risultino accettati al collaudo o alla regolare esecuzione, con facoltà di chiederne l'immediata sostituzione o ripetizione ovvero di procedere all'acquisto della merce o all'esecuzione del servizio o del lavoro presso altra impresa in danno dell'inadempiente.

Rispetto a tali previsioni generali prevarrà quanto eventualmente diversamente stabilito nel contratto.

L'applicazione delle penalità previste dal presente articolo sarà effettuata mediante trattenuta in sede di liquidazione fatture, previa contestazione scritta all'affidatario inviata tramite fax o posta elettronica certificata, con assegnazione allo stesso di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Qualora gli inadempimenti comportino l'applicazione di penali di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Committente procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

9. – RESPONSABILITA'

Il Fornitore si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, impianti ed attrezzature e installazioni del Committente derivanti da negligenza o colpa propria e/o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire il Committente per qualunque danno subito o spesa sostenuta a causa dei suddetti danni. Il Fornitore è altresì responsabile in solido con i subappaltatori per eventuali danni derivanti da negligenza o colpa di questi ultimi e/ o dei loro dipendenti nell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore, inoltre, solleva il Committente da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni dello stesso Fornitore quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, sanità e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

10. – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

La risoluzione e il recesso dal contratto trovano disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. e negli articoli 108 e 109 del Codice dei contratti pubblici, nonché nelle altre ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile al contratto affidato al Fornitore.

In caso di inadempimento, il Committente potrà procedere, ove vi abbia interesse, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss.; potrà quindi procedere all'applicazione di eventuali penali e all'escussione della cauzione - ove prestata - al medesimo titolo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

Il Committente potrà inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, anche nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto, ivi inclusi i requisiti di cui al citato art. 80 del Codice;
- b) intervenuto provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente, ancora in corso al momento della sottoscrizione del contratto, risultino positivi;
- c) negligenza, dolo e o inadempimento da parte del Fornitore che renda impossibile la realizzazione del servizio, lavoro o fornitura;
- d) sospensione o interruzione dell'attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dal Committente, salvo quanto previsto dall'art. 107 del Codice contratti pubblici per le ipotesi di sospensione;
- e) cessione del contratto e subappalto non autorizzato;
- f) avvio a carico del Fornitore di una procedura concorsuale, ad esclusione del c.d. concordato preventivo in continuità aziendale;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08;
- h) applicazione di penalità in misura superiore al 10% del valore del contratto o della diversa misura in concreto applicabile al contratto, secondo la disciplina di tempo in tempo regolante il rapporto negoziale.

In caso di violazione degli obblighi previsti a carico del Fornitore e di reiterati inadempimenti, anche se non gravi, il Committente, se ne avrà interesse, potrà concedere un termine per consentire l'adeguamento delle prestazioni alle condizioni fissate. Trascorso senza risultato tale termine il contratto si intende risolto a ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente provocati al Committente.

Qualora la violazione di cui sopra dovesse riferirsi ad obblighi in materia di sicurezza e comportare casi di pericolo grave ed imminente, il Committente, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, potrà ordinare la sospensione della prestazione fino a quando non verrà rimossa la violazione.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice contratti pubblici, il Committente può recedere dal contratto in

qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

In aggiunta a quanto sopra e in conformità all'art. 1, co. 13, L. n. 135 del 2012 s. m. e i. il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto – con preavviso di almeno 15 giorni e con pagamento delle prestazioni già eseguite più un decimo di quelle ancora da eseguirsi – qualora i parametri delle convenzioni o accordi quadro stipulate da Consip o altra centrale di committenza siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso e il Fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche proposte dal Committente per ricondurle nei limiti dei predetti parametri in conformità all'art. 26 comma 3 Legge 488/99 s.m.i. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Ove, a seguito di appositi controlli, anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, il contratto sarà risolto di diritto; in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta ai sensi del precedente art. 7 o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

11. - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto, a pena di nullità, non può essere ceduto né subappaltato, salvo quanto previsto dal successivo articolo. Inoltre non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni e delle lavorazioni previste.

Fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito da corrispettivo di appalto deve essere stipulata, ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa ai sensi dell'art. 117 Codice degli Appalti.

In ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto di appalto stipulato con quest'ultimo.

12. - SUBAPPALTO

Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

Il subappalto è disciplinato e sottoposto alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed ulteriori aggiornamenti normativi a cui si fa espresso rinvio.

Eventuali limitazioni al subappalto saranno oggetto di specifica regolamentazione nei documenti di gara, nella richiesta di preventivo o lettera d'invito, tenuto anche conto di quanto espressamente prescritto dalla vigente normativa di settore.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Inoltre l'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi art. 29 D.Lgs 276/2003 (ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 13 lett. a) e c) art. 105 Codice degli Appalti), nonché alla luce dell'art. 105, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, le forniture, i lavori o i servizi oggetto del contratto senza il preventivo consenso scritto del Committente. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto.

A tal fine l'affidatario deve depositare presso il Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario deve, altresì, trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari in relazione alla prestazione subappaltata e il DGUE sottoscritto dal subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

13. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 il Fornitore e il Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, a pena di nullità dello stesso, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Al fine di permettere al Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato (utilizzando il modello fornito) - anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il

contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

14- TRATTAMENTO DEI DATI

Il Committente è Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell'attività e dell'esecuzione del Contratto. I dati saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come verrà descritto in dettaglio nell'informativa privacy contenuta nella Richiesta di offerta e/o nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Qualora l'attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In tal caso il Fornitore si impegna a trattare i dati personali secondo le indicazioni ricevute dal Committente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Committente è tenuto alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell'adempimento delle previsioni in materia di trasparenza (cfr. art. 1, co. 32 della L. n. 190/2012, art. 37 del D. Lgs n. 33/2013, art. 29 D.Lgs n. 50/2016).

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Camera di Commercio saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla prestazione oggetto del contratto sottoscritto, salva l'autorizzazione scritta da parte del Committente. Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In caso di subappalto, i medesimi obblighi devono essere rispettati anche dai subappaltatori.

15 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice dei contratti pubblici.

In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro esclusivo competente sarà quello di Milano.

16- MODIFICHE E RINVIO

Qualsiasi modifica o integrazione al contratto dovrà risultare da atto scritto, non essendo ammesse modifiche né integrazioni orali.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel contratto e nella documentazione allegata, si fa rinvio alla normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici in vigore.